

Publicato il 19/03/2018

**N. 00547/2018 REG.PROV.COLL.**  
**N. 03099/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3099 del 2014, proposto da:  
Idroimmobiliare di Manlio La Ferla e c. s.a.s., in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo  
Giuffrida, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Rindone, n.  
4;

***contro***

Comune di Camporotondo Etneo, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone, con  
domicilio eletto presso lo studio Sandra Amarù in Catania, via V. Giuffrida, n.  
107/A;

***nei confronti di***

Tania Ventrilla, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza sindacale n. 2 del 15 aprile 2014 di istituzione delle c.d. "aree di  
*salvaguardia*" a servizio del pozzo "Ventrilla", sito in Camporotondo Etneo,  
località Piano Tavola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camporotondo Etneo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la società ricorrente impugna l'ordinanza sindacale in epigrafe di istituzione, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006, di "aree di salvaguardia" a servizio del limitrofo pozzo artesiano di proprietà della controinteressata, sito in Camporotondo Etneo, località Piano Tavola, nella parte in cui individua una "zona di rispetto" - in cui è, per l'effetto, vietata la "dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade" - comprensiva in parte dei terreni di sua proprietà, censiti in catasto al foglio 7, particelle 472, 504 e 41, con conseguente asserita compromissione dei propri diritti dominicali.

Chiede, dunque, parte ricorrente l'annullamento di tale provvedimento, lamentandone l'illegittimità per:

1. Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, in relazione alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
2. Incompetenza, in ragione dell'asserita spettanza del relativo potere ad istituire le aree di salvaguardia in questione alla Regione;
3. Eccesso di potere per difetto dei presupposti procedurali e, comunque, del relativo mancato accertamento di cui all'art. 1 della l. n. 35/1995, lamentando la mancanza in capo alla controinteressata di uno speciale provvedimento concessorio per l'utilizzo delle acque sotterranee proveniente dal pozzo in questione;
4. Eccesso di potere per violazione del principio di tipicità, per difetto dei presupposti procedurali e, comunque, del relativo mancato accertamento

di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006, contestando la sussistenza di un effettivo interesse pubblico sotteso all'adozione del gravato atto.

Il Comune di Camporotondo Etneo si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2018, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio come il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, riguardando la presente controversia *“la materia del regime delle acque pubbliche”*, devoluta, come noto, dall'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, alla giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale devono, infatti, essere proposti i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi adottati in tale materia.

Parte ricorrente ha, infatti, impugnato un provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006, di *“aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”*, finalizzato - attraverso il divieto di destinazioni e attività pregiudizievoli alla qualità delle stesse - ad assicurare la loro utilizzazione e tutela dall'inquinamento, con conseguente diretta ed immediata inerenza della presente controversia alla disciplina al demanio idrico (in tal senso, questa Sezione interna, n. 1234/2014, resa con riferimento ad un analogo caso di istituzione di una fascia di rispetto dagli argini di un torrente, nonché T.A.R. per la Sicilia, Palermo, sezione III, n. 1455/2009, secondo cui *“le controversie in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, anche se realizzata mediante la semplice istituzione di zone di rispetto ..., incidendo su interessi pubblici connessi al regime delle acque pubbliche, rientra nel generale concetto di polizia idraulica e, dunque, nella cognizione del Tribunale delle Acque”* e, ancora, lo stesso Tribunale Superiore con sentenza 16 febbraio 1995, n. 16, in cui si chiarisce come il regime delle acque pubbliche riguardi non soltanto la quantità di acqua che scorre negli alvei dei

corsi idrici ma sia “*strettamente legato anche alla qualità delle acque, la quale condiziona in modo determinante gli usi dei beni del demanio idrico*”).

La giurisprudenza è, difatti, consolidata nell’affermare che devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore tutti i provvedimenti amministrativi che - seppur inerenti ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico - comunque, interferiscano immediatamente e direttamente sulla regolare utilizzazione delle acque pubbliche e delle relative opere idriche, concorrendo, in concreto, a disciplinarne la gestione e l’esercizio ovvero a stabilirne o modificarne la localizzazione, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati (quand’anche la stessa non sia strettamente connessa al regime delle acque) e ancorché provenienti da un’altra autorità rispetto a quella preposta alla cura degli interessi pubblici in tale materia (in tal senso, *ex multis*, Consiglio di Stato, sezione V, n. 3055/2016 nonché Sezioni Unite, n. 9534/2013).

Deve, pertanto, essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., formalmente eccepita dall’amministrazione resistente.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, indicandosi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..

Atteso il carattere meramente processuale della pronunzia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm., il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice nazionale, invece, munitone.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 25 gennaio 2018, 8 febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Pancrazio Maria Savasta**

**IL SEGRETARIO**